

Il commercialista telematico

NUOVE MODIFICHE IN MATERIA DI RISCOSSIONE

a cura Federico Gavioli

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 195 del 21.08.2008 della legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008, del decreto legge 25.06.2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” il legislatore ha apportato nuove modifiche alla delicata materia delle riscossioni, con particolare riferimento alla rateazione delle somme iscritte a ruolo.

Riscossione a mezzo ruolo: riduzione spese di giustizia

In materia di misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia l'articolo 52 del manovra d'estate prevede alcune novità: viene introdotto il nuovo art. 227-ter del DPR 115/2002 che in materia di riscossione a mezzo di ruolo prevede che entro un mese dalla sentenza passata in giudicato o dalla definitività del provvedimento di cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. L'agente della riscossione deve notificare al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese; contestualmente l'agente delle riscossione notifica anche la cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Il comma 3, del citato articolo 52 della manovra d'estate dispone, infine, che se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il commercialista telematico

Versamento delle somme riscosse

Il comma 21, dell'articolo 83 della manovra d'estate prevede la restituzione delle somme versate in eccesso da parte dei soggetti iscritti a ruolo. E' previsto che in caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione con le modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale.

Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. La restituzione, ovvero, il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore della manovra d'estate sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

Il commercialista telematico

Rateazioni dei ruoli senza più fideiussioni

Il successivo comma 23 dell'articolo 83 del decreto legge 112/2008 convertito in legge n. 133/08 contiene la novità più importante per il contribuente in materia di rateazione dei cd. maxi-ruoli. Tramite un intervento all'articolo 19 del DPR 602/73, tra l'altro più volte modificato dal legislatore in questi ultimi dodici mesi, viene soppressa tutta la disposizione che prevedeva, in caso di rateazione di debiti tributari superiori a 50.000 euro, la presentazione di una garanzia che poteva essere:

- una polizza fideiussoria;
- una fideiussione bancaria;
- una iscrizione di una ipoteca a carico del debitore o del terzo.

La manovra d'estate ha, quindi, accolto le richieste provenienti da molti contribuenti che in diversi casi avevano dovuto rinunciare al beneficio della rateazione perché non riuscivano a trovare un istituto bancario o assicurativo disposto a fornire le necessarie coperture assicurative del piano di dilazione. In sintesi a far data dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore della manovra d'estate, il legislatore con un "colpo di spugna" ha cancellato l'obbligo di presentazione della fideiussione con la speranza che tale intervento spinga, il contribuente debitore dell'erario, ad utilizzare l'istituto della rateazione consentendo allo Stato stesso di recuperare con maggiore celerità le risorse finanziarie che, certamente, sarebbero affluite alle casse dell'erario solo dopo lunghi e incerti procedimenti giudiziari.

Modificate le scadenze dei pagamenti

Le rate mensili dilazionate (e concordate) tra debitore e agente della riscossione non dovranno più essere versate l'ultimo giorno del mese che, tra l'altro, coincideva spesso con tutta una serie di altre scadenze che metteva in difficoltà il contribuente, ma bensì nel giorno indicato nell'atto

Il commercialista telematico


di accoglimento dell'istanza di dilazione; in pratica attraverso un "dialogo" con l'agente della riscossione si potrà concordare le date di scadenza delle rate in relazione alle esigenze esposte dal contribuente-debitore.

Pagamenti irregolari

Infine con uno degli ultimi interventi in sede di conversione del decreto legge in commento, è stato stabilito tramite una nuova disposizione inserita all'articolo 28 del DPR 602/73; tale disposizione prevede che i pagamenti effettuati con mezzi diversi dal contante, si considerano omessi:

- a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
- b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.

Il commercialista telematico



Federico Gavioli

29 Agosto 2008